



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 aprile 2014
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0094 (COD)**

**8401/14
ADD 1**

**VISA 90
CODEC 971
COMIX 201**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	1° aprile 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 164 final
Oggetto:	ALLEGATI alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul codice dei visti dell'Unione (codice dei visti) (rifusione)

Si accludono per le delegazioni gli allegati da 1 a 13 del documento COM(2014) 164 final.

All.: Allegati da 1 a 13 del documento COM(2014) 164 final

Bruxelles, 1.4.2014
COM(2014) 164 final

ANNEXES 1 to 13

ALLEGATI

alla

**proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio**

**sul codice dei visti dell'Unione (codice dei visti)
(rifusione)**

{SWD(2014) 67 final}

{SWD(2014) 68 final}

ALLEGATI

alla

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul codice dei visti dell'Unione (codice dei visti) (rifusione)

↓ 810/2009

ALLEGATO I

↓ nuovo

Modulo armonizzato per la presentazione della domanda di visto

Domanda di visto per gli Stati Schengen

Modulo gratuito



I familiari di cittadini dell'Unione non devono compilare i campi n. 19, 20, 31 e 32.

I campi n. 1, 2 e 3 vanno compilati in conformità con i dati riportati nel documento di viaggio.

1. Cognome (x)			SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE	
2. Cognome alla nascita (cognome/i precedente/i) (x)				Data della domanda:
3. Nome/i (x)				Numero della domanda di visto:
4. Data di nascita (giorno-mese- anno)	5. Luogo di nascita	7. Cittadinanza attuale	Domanda presentata presso <input type="checkbox"/> Ambasciata/Consolato <input type="checkbox"/> Fornitore di servizi <input type="checkbox"/> Intermediario <input type="checkbox"/> Frontiera (Nome): <input type="checkbox"/> Altro	
	6. Stato di nascita	Cittadinanza alla nascita, se diversa:		
8. Sesso <input type="checkbox"/> Maschile <input type="checkbox"/> Femminile	9. Stato civile <input type="checkbox"/> Non coniugato/a <input type="checkbox"/> Coniugato/a <input type="checkbox"/> Separato/a <input type="checkbox"/> Divorziato/a <input type="checkbox"/> Vedovo/a <input type="checkbox"/> Altro (precisare)		Responsabile della pratica:	
10. Per i minori: cognome, nome, indirizzo (se diverso da quello del richiedente) e cittadinanza del titolare della potestà genitoriale/tutore legale				

¹ Il logo non è applicabile per la Norvegia, l'Islanda, il Liechtenstein e la Svizzera.

				Documenti giustificativi: <input type="checkbox"/> Documento di viaggio <input type="checkbox"/> Mezzi di sussistenza <input type="checkbox"/> Invito <input type="checkbox"/> Mezzi di trasporto <input type="checkbox"/> Altro	
11. Numero d'identità nazionale, ove applicabile					
12. Tipo di documento <input type="checkbox"/> Passaporto ordinario <input type="checkbox"/> Passaporto diplomatico <input type="checkbox"/> Passaporto di servizio <input type="checkbox"/> Passaporto ufficiale <input type="checkbox"/> Passaporto speciale <input type="checkbox"/> Documento di viaggio di altro tipo (precisare)					
13. Numero del documento di viaggio	14. Data di rilascio	15. Valido fino al	16. Rilasciato da		
17. Indirizzo del domicilio e indirizzo di posta elettronica del richiedente			Numero/i di telefono		
18. Residenza in un paese diverso dal paese di cittadinanza attuale <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì. Titolo di soggiorno o equivalente..... n. Valido fino al					
* 19. Occupazione attuale					
* 20. Datore di lavoro, indirizzo e numero di telefono. Per gli studenti nome e indirizzo dell'istituto di insegnamento					
21. Scopo/i principale/i del viaggio: <input type="checkbox"/> Turismo..... <input type="checkbox"/> Affari..... <input type="checkbox"/> Visita a familiari o amici <input type="checkbox"/> Cultura <input type="checkbox"/> Sport <input type="checkbox"/> Visita ufficiale <input type="checkbox"/> Motivi sanitari <input type="checkbox"/> Studio <input type="checkbox"/> Transito aeroportuale <input type="checkbox"/> Altro (precisare):					
22. Stato/i membro/i di destinazione			23. Stato membro di primo ingresso		
24. Numero di ingressi richiesti: <input type="checkbox"/> Uno.... <input type="checkbox"/> Multipli			25. Durata del soggiorno previsto Indicare il numero dei giorni		
26. Impronte digitali rilevate in precedenza ai fini della presentazione di una domanda di visto Schengen o di un visto di circolazione <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì. Data, se nota.....					
27. Autorizzazione di ingresso nel paese di destinazione finale, ove applicabile Rilasciata da: ... Valida dal al.....					
28. Data di arrivo prevista nell'area Schengen			29. Data di partenza prevista dall'area Schengen		
* 30. Cognome e nome della o delle persone che invitano nello o negli Stati membri. Altrimenti, nome dell'albergo o alloggio provvisorio nello o negli Stati membri					
Indirizzo e indirizzo di posta elettronica della o delle persone che invitano/albergo/alloggio provvisorio			Telefono e fax		
*31. Nome e indirizzo dell'impresa/organizzazione che invita			Telefono e fax dell'impresa/organizzazione		
Cognome, nome, indirizzo, telefono, fax e indirizzo di posta elettronica della persona di contatto presso l'impresa/organizzazione					
*32. Le spese di viaggio e di soggiorno del richiedente sono a carico <input type="checkbox"/> del richiedente stesso <input type="checkbox"/> del garante (ospite, impresa, organizzazione), precisare <input type="checkbox"/> di cui ai campi 31 o 32 <input type="checkbox"/> altro (precisare)					

Decisione relativa al visto

 Rifiutato Rilasciato A C VTL Valido:

dal

al

Numero di ingressi:

 1 Multipli

Mezzi di sussistenza <input type="checkbox"/> Contanti <input type="checkbox"/> Traveller's cheques <input type="checkbox"/> Carte di credito <input type="checkbox"/> Alloggio prepagato <input type="checkbox"/> Trasporto prepagato Altro (precisare)		Mezzi di sussistenza <input type="checkbox"/> Contanti <input type="checkbox"/> Alloggio fornito <input type="checkbox"/> Tutte le spese coperte durante il soggiorno <input type="checkbox"/> Trasporto prepagato <input type="checkbox"/> Altro (precisare)	
33. Dati anagrafici del familiare che è cittadino UE			
Cognome		Nome(i)	
Data di nascita	Cittadinanza	Numero del documento di viaggio o della carta d'identità	
34. Vincolo familiare con un cittadino UE, SEE o CH <input type="checkbox"/> coniuge <input type="checkbox"/> figlio <input type="checkbox"/> nipote <input type="checkbox"/> ascendente a carico			
Sono a conoscenza del fatto che il rifiuto del visto non dà luogo al rimborso della tassa corrisposta.			
Sono informato/a del fatto e accetto che: la raccolta dei dati richiesti in questo modulo, la mia fotografia e, se del caso, la rilevazione delle mie impronte digitali sono obbligatorie per l'esame della domanda di visto e i miei dati anagrafici che figurano nel presente modulo di domanda di visto, così come le mie impronte digitali e la mia fotografia, saranno comunicati alle autorità competenti degli Stati membri e trattati dalle stesse, ai fini dell'adozione di una decisione in merito alla mia domanda.			
Tali dati, così come i dati riguardanti la decisione relativa alla mia domanda o un'eventuale decisione di annullamento, revoca o proroga di un visto rilasciato, saranno inseriti e conservati nel sistema d'informazione visti (VIS) per un periodo massimo di cinque anni, durante il quale essi saranno accessibili alle autorità competenti per i visti, quelle competenti ai fini dei controlli sui visti alle frontiere esterne e negli Stati membri, alle autorità competenti in materia di immigrazione e di asilo negli Stati membri ai fini della verifica dell'adempimento delle condizioni di ingresso, soggiorno e residenza regolari sul territorio degli Stati membri, dell'identificazione delle persone che non soddisfano, o non soddisfano più, queste condizioni e dell'esame di una domanda di asilo e della designazione dell'autorità responsabile per tale esame. A determinate condizioni, i dati saranno anche accessibili alle autorità designate degli Stati membri e a Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi. L'autorità dello Stato membro responsabile del trattamento dei dati è: [(.....)].			
Sono informato/a del mio diritto di ottenere, in qualsiasi Stato membro, la notifica dei dati relativi alla mia persona registrati nel VIS e la comunicazione dello Stato membro che li ha trasmessi e del diritto di chiedere che dati inesatti relativi alla mia persona vengano rettificati e che quelli relativi alla mia persona trattati illecitamente vengano cancellati. Su mia richiesta espressa, l'autorità che esamina la mia domanda mi informerà su come esercitare il mio diritto a verificare i miei dati anagrafici e a rettificarli o sopprimerli, così come delle vie di ricorso previste a tale riguardo dalla legislazione nazionale dello Stato interessato. Le autorità di controllo nazionali di tale Stato membro [estremi] tratteranno i ricorsi in materia di tutela dei dati personali.			
Dichiaro che, a mia conoscenza, tutti i dati da me forniti sono completi ed esatti. Sono consapevole che dichiarazioni false comporteranno il respingimento della mia domanda o l'annullamento del visto già concesso, e che possono comportare azioni giudiziarie ai sensi della legislazione dello Stato membro che tratta la domanda.			
Mi impegno a lasciare il territorio degli Stati membri prima dello scadere del visto, se concesso. Sono informato/a che il possesso di un visto è soltanto una delle condizioni necessarie per entrare nel territorio europeo degli Stati membri. La mera concessione del visto non mi dà diritto ad indennizzo qualora io non soddisfi le condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen) e mi venga pertanto rifiutato l'ingresso. Il rispetto delle condizioni d'ingresso sarà verificato ancora all'atto dell'ingresso nel territorio europeo degli Stati membri.			
Luogo e data		Firma (per i minori, firma del titolare della potestà genitoriale/tutore legale):	

↓ 810/2009

ALLEGATO II

ELENCO ~~NON ESAUSTIVO~~ DI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI

~~I giustificativi di cui all'articolo 14, che i richiedenti il visto devono presentare, possono includere i documenti seguenti:~~

↓ nuovo

L'elenco generico di documenti giustificativi riportato di seguito è oggetto di valutazione nell'ambito della cooperazione locale Schengen, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 9, e dell'articolo 46, paragrafo 1, lettera a).

↓ 810/2009

A. DOCUMENTI RELATIVI ALLA FINALITÀ DEL VIAGGIO

1. Per viaggi d'affari:

- a) l'invito da parte di un'impresa o di un'autorità a incontri, conferenze o manifestazioni di carattere commerciale, industriale o di servizio;
- b) altre pezze d'appoggio dalle quali risulti che si tratta di rapporti d'affari o di servizio;
- c) biglietti d'ingresso per fiere e congressi, ~~se del caso~~;
- d) documenti che attestino le attività dell'impresa;
- e) documenti che attestino lo status del richiedente nell'impresa.

2. In caso di viaggi per motivi di studio o di formazione:

- a) il certificato d'iscrizione a un istituto di insegnamento al fine della partecipazione a seminari teorici o pratici di formazione e di perfezionamento;
- b) il tesserino dello studente o il certificato attestante i corsi da frequentare.

3. In caso di viaggi turistici ~~e privati~~:

- a) documenti relativi all'alloggio;

~~un invito del soggetto ospitante, se del caso,~~

~~un documento fornito dalla struttura che fornisce alloggio o qualsiasi altro documento appropriato che indichi l'alloggio previsto;~~

b) documenti relativi all'itinerario: conferma della prenotazione per un viaggio organizzato o qualsiasi altro documento appropriato che indichi il programma di viaggio previsto.

~~in caso di transito: visto o altra autorizzazione di ingresso nel paese terzo di destinazione; biglietti per il proseguimento del viaggio.~~

↓ nuovo

– (4) In caso di viaggi per visita a familiari/amici:

– a) Documenti che indichino l'alloggio previsto, o

– b) un invito del soggetto ospitante, se del caso.

– (5) In caso di transito:

– a) visto o altra autorizzazione di ingresso nel paese terzo di destinazione; e

– b) biglietti per il proseguimento del viaggio.

↓ 810/2009 (adattato)

46. Per viaggi intrapresi per manifestazioni politiche, scientifiche, culturali, sportive o religiose o per altre ragioni:

– inviti, carte di ingresso, iscrizioni o programmi indicanti ove possibile il nome dell'organizzazione ospitante e la durata del soggiorno, o qualsiasi altro documento appropriato che indichi lo scopo del viaggio.

57. Per viaggi di membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato al governo del paese terzo interessato, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero a eventi organizzati nel territorio di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative:

– una lettera emessa da un'autorità del paese terzo interessato attestante che questi è membro della delegazione ufficiale in viaggio verso uno Stato membro per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell'invito ufficiale.

68. In caso di viaggi per motivi di salute:

– un documento ufficiale dell'istituto di cura attestante la necessità di cure mediche presso quell'istituto e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche.

B. DOCUMENTI CHE PERMETTONO DI VALUTARE L'INTENZIONE DEL RICHIEDENTE DI LASCIARE IL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI

~~1. Biglietto di ritorno o biglietto di andata e ritorno o relativa prenotazione;~~

21. prova relativa ai mezzi economici nel paese di residenza; estratti bancari; prova della proprietà di beni immobiliari;

32. attestazione di impiego; ~~Estratti bancari;~~

~~4. prova della proprietà di beni immobiliari;~~

53. prova dell'integrazione nel paese di residenza: vincoli familiari, situazione professionale.

C DOCUMENTI CHE PERMETTONO DI VALUTARE IL POSSESSO DA PARTE DEL RICHIEDENTE DI SUFFICIENTI MEZZI DI SUSSISTENZA PER IL SOGGIORNO E IL RIENTRO NEL SUO PAESE DI ORIGINE O DI RESIDENZA

Secondo il caso, estratti bancari, carta di credito e prova dell'apertura di un conto, busta paga o dichiarazione di garanzia.

D. DOCUMENTI RELATIVI ALLA SITUAZIONE FAMILIARE DEL RICHIEDENTE

1. Consenso dell'autorità parentale o del tutore legale (quando il minore non viaggia con essi);

2. prova del vincolo familiare con la persona ospitante/che invita.

↓ nuovo

In conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, i viaggiatori abituali registrati nel VIS presentano solo i documenti indicati alle lettere (A) e (D).

ALLEGATO III

FORMATO UNIFORME E USO DEL TIMBRO INDICANTE LA RICEVIBILITÀ DI UNA DOMANDA DI VISTO

... visto ... ²	
xx/xx/xxxx ³	... ⁴
Esempio:	
€ visa FR	
22.4.2009	Consulat de France
Djibouti	

~~Il timbro è apposto sulla prima pagina disponibile del documento di viaggio che non contenga diciture o timbri.~~

² ~~Codice dello Stato membro che esamina la domanda. Sono utilizzati i codici quali illustrati all'allegato VII, punto 1.1.~~

³ ~~Data della domanda (otto cifre: xx giorno, xx mese, xxxx anno).~~

⁴ ~~Autorità che esamina la domanda di visto.~~

ALLEGATO ~~IV~~ III

***ELENCO COMUNE DEI PAESI TERZI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO (CE)
N. 539/2001, I CUI CITTADINI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DI UN VISTO DI TRANSITO
AEROPORTUALE AL PASSAGGIO DALLA ZONA INTERNAZIONALE DI TRANSITO DEGLI
AEROPORTI SITUATI SUL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI***

AFGHANISTAN

BANGLADESH

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

ERITREA

ETIOPIA

GHANA

IRAN

IRAQ

NIGERIA

PAKISTAN

SOMALIA

SRI LANKA

ALLEGATO V IV

ELENCO DEI TITOLI DI SOGGIORNO CHE ESENTANO I DETENTORI DALL'OBBLIGO DEL VISTO DI TRANSITO AEROPORTUALE PER IL TRANSITO DAGLI AEROPORTI DEGLI STATI MEMBRI

ANDORRA:

~~Tarjeta provisional de estancia y de trabajo (permesso temporaneo di soggiorno e di lavoro) (bianco): rilasciato per lavori stagionali, per la durata del lavoro ma di validità sempre inferiore a sei mesi. Non è rinnovabile,~~

~~Tarjeta de estancia y de trabajo (permesso di soggiorno e di lavoro) (bianco): rilasciato per sei mesi rinnovabile per un anno,~~

~~Tarjeta de estancia (permesso di soggiorno) (bianco): rilasciato per sei mesi rinnovabile per un anno,~~

~~Tarjeta temporal de residencia (permesso temporaneo di residenza) (rosa): rilasciato per un anno, rinnovabile due volte per lo stesso periodo,~~

~~Tarjeta ordinaria de residencia (permesso ordinario di residenza) (giallo): è rilasciato per tre anni rinnovabile ogni volta per tre anni,~~

~~Tarjeta privilegiada de residencia (permesso privilegiato di residenza) (verde): rilasciato per cinque anni rinnovabile ogni volta per cinque anni,~~

~~Autorización de residencia (autorizzazione di residenza) (verde): rilasciata per un anno rinnovabile ogni volta per tre anni,~~

~~Autorización temporal de residencia y de trabajo (autorizzazione temporanea di residenza e di lavoro) (rosa): rilasciata per due anni rinnovabile per due anni,~~

~~Autorización ordinaria de residencia y de trabajo (autorizzazione ordinaria di residenza e di lavoro) (giallo): rilasciata per cinque anni,~~

~~Autorización privilegiada de residencia y de trabajo (autorizzazione privilegiata di residenza e di lavoro) (verde): rilasciata per dieci anni rinnovabile per periodi della stessa durata.~~

CANADA:

~~Permanent resident card (tessera di plastica).~~

GIAPPONE:

~~autorizzazione al reingresso in Giappone.~~

SAN MARINO:

~~Permesso di soggiorno ordinario (validità illimitata);~~

~~Permesso di soggiorno continuativo speciale (validità illimitata);~~

~~Carta d'identità di San Marino (validità illimitata);~~

~~STATI UNITI D'AMERICA:~~

~~Form I-551 permanent resident card (valido da due a dieci anni);~~

~~Form I-551 Alien registration receipt card (valido da due a dieci anni);~~

~~Form I-551 Alien registration receipt card (validità illimitata);~~

~~Form I-327 Re-entry document (valido due anni - rilasciato a titolari di un I-551);~~

~~Resident alien card (permesso di residenza per stranieri valido due o dieci anni o avente una validità illimitata. Questo documento è sufficiente soltanto se il soggiorno al di fuori degli Stati Uniti non è superiore a un anno);~~

~~Permit to re-enter (permesso di reingresso valido due anni. Questo documento è sufficiente soltanto se il soggiorno al di fuori degli Stati Uniti non è superiore a due anni);~~

~~Valid temporary residence stamp (timbro apposto su un passaporto in corso di validità, valido un anno a decorrere dalla data del rilascio);~~

↓ nuovo

ANDORRA:

Autorització temporal (autorizzazione temporanea d'immigrazione - verde).

Autorització temporal per a treballadors d'empreses estrangeres (autorizzazione temporanea d'immigrazione per lavoratori dipendenti di imprese straniere - verde).

Autorització residència i treball (autorizzazione di lavoro e di residenza - verde).

Autorització residència i treball del personal d'ensenyament (autorizzazione di lavoro e di residenza per il personale docente - verde).

Autorització temporal per estudis o per recerca (autorizzazione temporanea d'immigrazione per studio o ricerca - verde).

Autorització temporal en pràctiques formatives (autorizzazione temporanea d'immigrazione per tirocini e formazione - verde).

Autorització residència (autorizzazione di residenza - verde).

CANADA:

Permanent resident card (PR, «carta di residente permanente»).

Permanent Resident Travel Document (PRTD, documento di viaggio per residente permanente).

GIAPPONE:

Carta di soggiorno.

SAN MARINO:

Permesso di soggiorno ordinario (validità un anno, rinnovabile alla scadenza).

Permessi di soggiorno speciali (validità un anno, rinnovabili alla scadenza) per: frequenza di corsi universitari, sport, cure sanitarie, motivi religiosi, persone che lavorano come infermieri

in ospedali pubblici, funzioni diplomatiche, convivenza, permessi per minori, motivi umanitari, permessi per genitori.

Permessi di lavoro stagionali e temporanei (validità 11 mesi, rinnovabili alla scadenza).

Carta d'identità rilasciata a persone in possesso della residenza ufficiale a San Marino (validità di 5 anni).

STATI UNITI D'AMERICA:

Visto d'immigrazione valido, non scaduto.

Può essere convalidato al porto d'ingresso per un anno come prova temporanea di residenza, nelle more del rilascio della carta I-551.

Modulo I-551 valido, non scaduto (Permanent Resident Card, "carta di residente permanente")

Validità fino a 2 o 10 anni in funzione della classe di ammissione.


Se non riporta una data di scadenza, la carta è un documento di viaggio valido.

Modulo I-327 valido, non scaduto (Re-entry Permit, "permesso di reingresso").


Modulo I-571 valido, non scaduto (Documento di viaggio per rifugiati convalidato come "Permanent Resident Alien", "straniero residente permanente").

↓ 810/2009
→₁ 610/2013 Articolo 6,
paragrafo 5 e Allegato II.1

ALLEGATO ~~IV~~ V



→₁ ←



↓ nuovo



MODULO UNIFORME PER LA NOTIFICAZIONE

DEI MOTIVI DI RIFIUTO, ANNULLAMENTO O REVOCA DI UN VISTO

5

RIFIUTO/ANNULLAMENTO/REVOCA DEL VISTO

Sig.ra/Sig. _____,

L'ambasciata/il Consolato generale/il Consolato/[altra autorità competente] _____ in _____;

[Altra autorità competente] di _____;

L'autorità responsabile dei controlli sulle persone a _____

ha/hanno

esaminato la Sua domanda di visto;

esaminato il Suo visto, numero: _____, rilasciato: _____
[data/mese/anno].

Il visto è stato rifiutato Il visto è stato annullato Il visto è stato revocato

La decisione si fonda sui seguenti motivi:

1. ha presentato un documento di viaggio falso, contraffatto o alterato

2. non ha fornito la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno previsto

⁵ Il logo non è applicabile per la Norvegia, l'Islanda, il Liechtenstein e la Svizzera.

3. non ha dimostrato di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la Sua ammissione è garantita, ovvero non è in grado di ottenere legalmente detti mezzi;

4. ha già soggiornato per 90 giorni, nell'arco del periodo di 180 giorni in corso, sul territorio degli Stati membri in forza di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata

5. è stata emessa nel sistema d'informazione Schengen (SIS) una segnalazione a Suo carico ai fini della non ammissione da(*indicazione dello Stato membro*)

6. la Sua presenza rappresenta, secondo uno o più Stati membri, una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica quale definita all'articolo 2, paragrafo 19, del regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen) o per le relazioni internazionali di uno o più Stati membri

7. le informazioni fornite per giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto non sono attendibili

8. la Sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto non può essere stabilita con certezza

9. non ha fornito prova sufficiente del fatto che non Le è stato possibile chiedere il visto anticipatamente per giustificare la presentazione della domanda di visto in frontiera

10. non ha fornito la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del transito aeroportuale previsto

11. la revoca del visto è stata richiesta dal titolare stesso⁶.

Osservazioni supplementari:

Può proporre ricorso contro la decisione di rifiuto/annullamento/revoca del visto,

Le disposizioni che disciplinano i ricorsi contro le decisioni di rifiuto/annullamento/revoca di un visto sono stabilite in: (*riferimento al diritto nazionale*)

Autorità competente presso la quale presentare il ricorso: (*coordinate*):

.....
.....

⁶ La revoca del visto per tale motivo non è soggetta al diritto di ricorso.

Le informazioni sulla procedura da seguire possono essere ottenute presso: *(coordinate)*:

.....
.....

Una procedura di ricorso può essere avviata entro: *(indicazione dei termini)*

.....

Data e timbro dell'ambasciata/del consolato generale/del consolato/dell'autorità responsabile dei controlli sulle persone/di altre autorità competenti:

Firma della persona interessata⁷

⁷ Se previsto dalla legge nazionale.

ALLEGATO VII

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL VISTO ADESIVO

1. Zona delle diciture obbligatorie

1.1. Dicitura «VALIDO PER»

Scopo della dicitura è delimitare la zona geografica all'interno della quale il titolare del visto è autorizzato a spostarsi.

Nello spazio corrispondente alla dicitura sono ammesse soltanto le opzioni seguenti:

a) Stati Schengen;

b) Stato o Stati Schengen al cui territorio è limitata la validità del visto. In tal caso vengono utilizzate le seguenti indicazioni:

BE	BELGIO
CZ	REPUBBLICA CECA
DK	DANIMARCA
DE	GERMANIA
EE	ESTONIA
GR	GRECIA
ES	SPAGNA
FR	FRANCIA
IT	ITALIA
LV	LETTONIA
LT	LITUANIA
LU	LUSSEMBURGO
HU	UNGHERIA
MT	MALTA
NL	PAESI BASSI
AT	AUSTRIA

PL	POLONIA
PT	PORTOGALLO
SI	SLOVENIA
SK	REPUBBLICA SLOVACCA
FI	FINLANDIA
SE	SVEZIA
IS	ISLANDA
NO	NORVEGIA
CH	SVIZZERA

~~1.2. Se l'adesivo è utilizzato per il rilascio di un visto uniforme, tale dicitura sarà completata, nella lingua dello Stato membro di rilascio, con la menzione «Stati Schengen».~~

~~1.3. Se l'adesivo è utilizzato per il rilascio di un visto con validità territoriale limitata ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del presente regolamento, in corrispondenza della dicitura figura il nome dello o degli Stati membri al cui territorio è limitato il soggiorno del titolare del visto, nella lingua dello Stato membro di rilascio.~~

~~1.4. Se l'adesivo è utilizzato per il rilascio di un visto con validità territoriale limitata ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, del presente regolamento, sono possibili le seguenti opzioni per i codici da inserire:~~

~~a) inserzione dei codici degli Stati membri interessati;~~

~~b) inserzione della menzione «Stati Schengen», seguita tra parentesi dal segno meno e dai codici degli Stati membri per il territorio dei quali il visto non è valido;~~

~~c) qualora in corrispondenza della dicitura «valido per» non vi sia spazio sufficiente per iscrivere tutti i codici degli Stati membri che (non) riconoscono il documento di viaggio in questione, si riducono le dimensioni dei caratteri usati.~~

~~2. Dicitura «DA ... A ...»:~~

~~Scopo della dicitura è indicare il periodo durante il quale il titolare del visto può effettuare il soggiorno cui dà diritto il visto.~~

~~Dopo la preposizione «DA» va indicata la data del primo giorno in cui è autorizzato l'ingresso del titolare del visto nel territorio per cui il visto è valido.~~

~~Questa data comporterà: due cifre per il numero del giorno: la prima cifra è uno zero quando il numero si compone di unità;~~

~~trattino di separazione orizzontale;~~

~~due cifre per il mese: la prima cifra è uno zero quando il numero corrispondente al mese si compone di unità;~~

~~trattino di separazione orizzontale;~~

~~due cifre per l'anno, corrispondenti alle ultime due cifre dell'anno.~~

~~Esempio: 05-12-07 = 5 dicembre 2007.~~

~~Dopo la preposizione «A» si indicherà la data dell'ultimo giorno del periodo di soggiorno autorizzato, che sarà indicata con lo stesso sistema della data del primo giorno. L'uscita del titolare del visto dal territorio per cui il visto è valido dovrà avvenire entro la mezzanotte di tale giorno.~~

~~3. Dicitura «NUMERO DI INGRESSI»~~

~~Scopo della dicitura è indicare il numero di ingressi che il titolare del visto può effettuare nel territorio per cui il visto è valido, in altre parole il numero dei periodi di soggiorno che è possibile suddividere sull'intero periodo di validità (cfr. punto 4).~~

~~Gli ingressi possono essere uno, due o molteplici. Il numero di ingressi è indicato sull'adesivo a destra della dicitura, scrivendo «01» o «02» nel caso di uno o due ingressi, e l'abbreviazione «MULT» nel caso in cui si autorizzino più di due ingressi.~~

~~In caso di rilascio di un visto di transito aeroportuale ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, del presente regolamento, la validità del visto è calcolata come segue: primo giorno di partenza più sei mesi.~~

~~L'aver effettuato un numero uguale di uscite e di ingressi autorizzati implica che il visto non è più valido, anche qualora il titolare non abbia usufruito di tutti i giorni di soggiorno autorizzati.~~

~~4. Dicitura «DURATA DEL SOGGIORNO ... GIORNI»~~

~~Questa dicitura è volta a determinare il numero dei giorni in cui il titolare del visto è autorizzato a soggiornare nel territorio per cui il visto è valido, sia per un periodo di soggiorno continuativo, sia suddividendo tale numero in vari periodi di soggiorno, entro le date menzionate al punto 2 e rispettando il numero di ingressi autorizzati di cui al punto 3.~~

~~Nello spazio vuoto tra la dicitura «DURATA DEL SOGGIORNO» e la parola «GIORNI» si indicherà il numero di giorni autorizzati utilizzando due cifre, la prima delle quali è uno zero quando il numero dei giorni autorizzati si compone di unità.~~

~~Il numero massimo di giorni che si potrà indicare è novanta.~~

~~Quando un visto è valido per più di sei mesi, la durata dei soggiorni è di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.~~

~~5. Dicitura «RILASCIATO A ... IL ...»~~

~~Indica il nome del luogo in cui è ubicata l'autorità che rilascia il visto. La data di rilascio è indicata dopo «IL».~~

~~La data di rilascio è scritta con lo stesso sistema di cui al punto 2.~~

6. Dicitura «NUMERO DI PASSAPORTO»

~~Scopo della dicitura è determinare il numero del documento di viaggio sul quale è apposto il visto adesivo.~~

~~Se la persona a cui viene rilasciato il visto è iscritta sul passaporto del coniuge, dell'autorità parentale o del tutore legale, viene indicato il numero del documento di viaggio del familiare.~~

~~Se il documento di viaggio del richiedente non è riconosciuto dallo Stato membro di rilascio, viene utilizzato il modello uniforme di foglio separato per l'apposizione del visto.~~

~~Il numero da indicare nella dicitura in caso di apposizione del visto adesivo sul foglio separato non è il numero di passaporto, bensì lo stesso numero tipografico che figura sul foglio, composto di sei cifre.~~

7. Dicitura «TIPO DI VISTO»

~~Per facilitare la rapida identificazione da parte dei servizi di controllo, la dicitura indica, mediante le lettere A, C e D, il tipo di visto:~~

A	.	visto di transito aeroportuale (di cui all'articolo 2, punto 5, del presente regolamento)
C	.	visto (di cui all'articolo 2, punto 2, del presente regolamento)
D	.	visto per soggiorno di lunga durata

8. Dicitura «COGNOME E NOME»

~~Sono inserite, nell'ordine, la prima parola di cui alla rubrica «cognome» e, di seguito, la prima parola di cui alla rubrica «nome» del documento di viaggio del titolare del visto. L'autorità di rilascio verifica se il cognome e il nome che figurano nel documento di viaggio e da inserire sia in questa dicitura sia nel campo di lettura automatica sono identici a quelli che figurano nella domanda di visto. Se il numero dei caratteri che compongono il cognome e il nome è superiore al numero di spazi disponibili, i caratteri in eccesso sono sostituiti con un punto (.).~~

9. a) Diciture obbligatorie da aggiungere nella zona «ANNOTAZIONI»

~~Se il visto è rilasciato a nome di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 8, è aggiunta la seguente dicitura: «R/[Codice dello Stato membro rappresentato]».~~

~~Se il visto è rilasciato ai fini del transito, è aggiunta la seguente dicitura: «TRANSITO».~~

~~Se tutti i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento VIS sono registrati nel sistema di informazione visti, è aggiunta la seguente dicitura: «VIS».~~

~~Se nel sistema di informazione visti sono registrati soltanto i dati di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento VIS, mentre i dati di cui alla lettera~~

~~e) dello stesso paragrafo non sono stati raccolti poiché il rilevamento delle impronte digitali non era obbligatorio nella regione interessata, è aggiunta la seguente dicitura: «VIS 0».~~

~~b) Diciture nazionali nella zona «ANNOTAZIONI»~~

~~Questa zona contiene anche le annotazioni, nella lingua dello Stato membro di rilascio, relative alle disposizioni nazionali. Esse non costituiscono doppioni delle annotazioni obbligatorie di cui al punto 1.~~

~~e) Zona riservata alla fotografia~~

~~La fotografia a colori del titolare del visto è inserita nello spazio riservato a tale scopo.~~

~~Per la fotografia da inserire sul visto adesivo si applicano i requisiti seguenti.~~

~~Le dimensioni della testa dal mento alla sommità del capo sono pari al 70-80% della dimensione verticale della superficie della fotografia.~~

~~Requisiti minimi per la risoluzione:~~

~~———— scanner, 300 «pixels per inch» (ppi) senza compressione,~~

~~———— stampante a colori, 720 «dot per inch» (dpi) per la fotografia impressa.~~

~~10. Zona destinata alla lettura automatica~~

~~Questa zona consta di due righe di 36 caratteri (OCR B 10 caratteri/pollice).~~

~~Prima riga: 36 caratteri (obbligatori)~~

Posizione	Numero di caratteri	Rubrica	Specificazione
1-2	2	Tipo di documento	1° carattere: V 2° carattere: codice tipo di visto (A, C, o D)
3-5	3	Stato di rilascio	Codice alfabetico ICAO a 3 caratteri: BEL, CHE, CZE, DNK, D<<, EST, GRC, ESP, FRA, ITA, LVA, LTU, LUX, HUN, MLT, NLD, AUT, POL, PRT, SVN, SVK, FIN, SWE, ISL, NOR.
6-36	31	Cognome e nome	Il cognome dovrebbe essere separato dai nomi mediante due riempitivi (<<); singoli elementi del nome dovrebbero essere separati da un riempitivo (<); gli spazi inutilizzati dovrebbero essere completati con un riempitivo (<=).

~~Seconda riga: 36 caratteri (obbligatori)~~

Posizione	Numero di caratteri	Rubrica	Specificazione
1	9	Numero del visto	È il numero stampato nell'angolo superiore destro della vignetta.
10	1	Carattere di controllo	Questo carattere è il risultato di un calcolo complesso effettuato sulla zona precedente secondo un algoritmo definito dall'ICAO.
11	3	Cittadinanza del richiedente	Codifica alfabetica su 3 caratteri dell'ICAO.
14	6	Data di nascita	La struttura è AAMMGG, ossia: AA = anno (obbligatorio) MM mese o << se sconosciuto DD giorno o << se sconosciuto
20	1	Carattere di controllo	Questo carattere è il risultato di un calcolo complesso effettuato sulla zona precedente secondo un algoritmo definito dall'ICAO.
21	1	Sesso	F femminile, M maschile, < = non specificato.
22	6	Data scadenza validità del visto	La struttura è AAMMGG senza riempitivo.
28	1	Carattere di controllo	Questo carattere è il risultato di un calcolo complesso effettuato sulla zona precedente secondo un algoritmo definito dall'ICAO.
29	1	Validità territoriale	a) Se VTL iscrivere la lettera T. b) Se visto uniforme iscrivere il carattere riempitivo <.
30	1	Numero di ingressi	1, 2 o M.
31	2	Durata del soggiorno	a) Soggiorno breve: numero di giorni iscritto nella zona di lettura visiva. b) Soggiorno lungo: <<
33	4	Inizio di validità	La struttura è MMGG senza riempitivo.

ALLEGATO VIII

APPOSIZIONE DEL VISTO ADESIVO

~~1. Il visto adesivo è applicato sulla prima pagina del documento di viaggio che non contenga timbri o altri tipi di contrassegni, a esclusione del timbro indicante la ricevibilità della domanda.~~

~~2. Il visto adesivo viene applicato e allineato al bordo della pagina del documento di viaggio. La zona del visto adesivo per la lettura automatica è allineata col bordo della pagina.~~

~~3. Il timbro delle autorità di rilascio è apposto nella zona riservata alle «ANNOTAZIONI»; esso deve oltrepassare il visto adesivo sporgendo sopra la pagina del documento di viaggio.~~

~~4. Quando non occorre compilare la zona riservata alla lettura ottica il timbro può essere apposto in questo spazio per renderlo inutilizzabile. Le dimensioni e le iscrizioni del timbro da utilizzare sono conformi a quanto stabilito al riguardo da ciascuno Stato membro.~~

~~5. Per evitare il reimpiego del visto adesivo applicato sul foglio separato per l'apposizione del visto, il timbro delle autorità di rilascio è apposto a destra, tra l'adesivo e il foglio separato, in modo da non impedire la lettura delle diciture e delle annotazioni e da non invadere la zona riservata alla lettura automatica.~~

~~6. Conformemente all'articolo 33 del presente regolamento, la proroga di un visto assume la forma di apposizione di un visto adesivo. Le autorità di rilascio appongono il proprio timbro sul visto adesivo.~~

ALLEGATO IX

PARTE I

Norme per il rilascio di visti alla frontiera ai marittimi in transito soggetti all'obbligo del visto

~~Le presenti norme riguardano lo scambio d'informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri in materia di marittimi in transito soggetti all'obbligo del visto. Per i visti rilasciati alla frontiera sulla base delle informazioni scambiate, la responsabilità è dello Stato membro di rilascio.~~

~~Ai fini delle presenti norme si intende per:~~

~~«porto di uno Stato membro»: un porto che costituisce una frontiera esterna di uno Stato membro;~~

~~«aeroporto di uno Stato membro»: un aeroporto che costituisce una frontiera esterna di uno Stato membro.~~

I. Arruolamento su una nave attraccata o attesa nel porto di uno Stato membro (ingresso nel territorio degli Stati membri):

~~la compagnia o l'agente marittimo informa le autorità competenti nel porto dello Stato membro in cui è attraccata o attesa la nave dell'ingresso di marittimi soggetti all'obbligo del visto attraverso un aeroporto o una frontiera marittima o terrestre di uno Stato membro. La compagnia o l'agente marittimo firma una dichiarazione di garanzia (impegno di presa a carico) a beneficio di tali marittimi, secondo cui tutte le spese per il soggiorno e, se necessario, quelle per il rimpatrio del marittimo saranno coperte dalla compagnia stessa;~~

~~dette autorità competenti procedono quanto prima possibile alla verifica dell'esattezza delle informazioni fornite dalla compagnia o dall'agente marittimo e verificano se sono soddisfatte le altre condizioni per l'ingresso nel territorio degli Stati membri. Si procede anche a una verifica dell'itinerario di viaggio nel territorio degli Stati membri sulla base, per esempio, dei biglietti (aerei);~~

~~quando si prevede l'ingresso di marittimi attraverso un aeroporto di uno Stato membro, le autorità competenti del porto dello Stato membro informano le autorità competenti dell'aeroporto dello Stato membro d'ingresso, per mezzo di un modulo debitamente compilato relativo ai marittimi in transito soggetti all'obbligo del visto (quale figura alla parte 2) e trasmesso via fax, posta elettronica o altri mezzi, dei risultati della verifica e indicano se sulla base di ciò si può, in linea di principio, procedere al rilascio di un visto alla frontiera. Se l'ingresso è previsto attraverso una frontiera marittima o terrestre, le autorità competenti del valico di frontiera utilizzato dai marittimi per entrare nel territorio degli Stati membri sono informate secondo la stessa procedura;~~

~~se l'esito della verifica delle informazioni a disposizione è positivo e corrisponde chiaramente a quanto il marittimo afferma o è in grado di dimostrare per mezzo di documenti, le autorità competenti dell'aeroporto dello Stato membro d'ingresso o di uscita possono rilasciare alla frontiera un visto che autorizza un soggiorno di durata corrispondente al tempo necessario ai fini del transito. In tal caso, inoltre, il documento di viaggio del marittimo viene munito di un timbro d'ingresso o di uscita dello Stato membro e consegnato al marittimo interessato.~~

~~II. Sbarco per fine ingaggio da una nave entrata in un porto di uno Stato membro (uscita dal territorio degli Stati membri):~~

~~la compagnia o l'agente marittimo informa le autorità competenti in tale porto dello Stato membro dell'ingresso di marittimi soggetti all'obbligo del visto che sbarcano per fine ingaggio e che lasceranno il territorio degli Stati membri attraverso un aeroporto o una frontiera marittima o terrestre di uno Stato membro. La compagnia o l'agente marittimo firma una dichiarazione di garanzia (impegno di presa a carico) a beneficio di tali marittimi, secondo cui tutte le spese per il soggiorno e, se necessario, quelle per il rimpatrio del marittimo saranno coperte dalla compagnia stessa;~~

~~le autorità competenti procedono quanto prima possibile alla verifica dell'esattezza delle informazioni fornite dalla compagnia o dall'agente marittimo e verificano se sono soddisfatte le altre condizioni per l'ingresso nel territorio degli Stati membri. Si procede anche a una verifica dell'itinerario di viaggio nel territorio degli Stati membri sulla base, per esempio, dei biglietti (aerei);~~

~~se l'esito della verifica delle informazioni a disposizione è positivo, le autorità competenti possono rilasciare un visto che autorizza un soggiorno di durata corrispondente al tempo necessario ai fini del transito.~~


~~III. Trasbordo da una nave entrata nel porto di uno Stato membro a un'altra nave:~~

~~la compagnia o l'agente marittimo informa le autorità competenti in tale porto dello Stato membro dell'ingresso di marittimi soggetti all'obbligo di visto che sbarcano per fine ingaggio e usciranno nuovamente dal territorio degli Stati membri attraverso un porto situato in un altro Stato membro. La compagnia o l'agente marittimo firma una dichiarazione di garanzia (impegno di presa a carico) a beneficio di tali marittimi, secondo cui tutte le spese per il soggiorno e, se necessario, quelle per il rimpatrio del marittimo saranno coperte dalla compagnia stessa;~~

~~le autorità competenti procedono quanto prima possibile alla verifica dell'esattezza delle informazioni fornite dalla compagnia o dall'agente marittimo e verificano se sono soddisfatte le altre condizioni per l'ingresso nel territorio degli Stati membri. Nel quadro della verifica da effettuare esse si metteranno in contatto con le autorità competenti del porto dello Stato membro dal quale i marittimi usciranno nuovamente, via mare, dal territorio degli Stati membri. In tale contesto verrà controllato se la nave di arruolamento si trova già o è attesa in tale porto. Si procede inoltre a una verifica dell'itinerario di viaggio nel territorio degli Stati membri;~~

~~se l'esito della verifica delle informazioni a disposizione è positivo, le autorità competenti possono rilasciare un visto che autorizza un soggiorno di durata corrispondente al tempo necessario ai fini del transito.~~

PARTE 2



ESAME DEL MODULO PUNTO PER PUNTO

Punti 1-4: identità del marittimo

(1)	A. Cognome
	B. Nomi
	C. Cittadinanza
	D. Rango/Grado
(2)	A. Luogo di nascita
	B. Data di nascita
(3)	A. Numero del passaporto
	B. Data di rilascio
	C. Durata di validità
(4)	A. Numero del libretto per marittimi
	B. Data di rilascio
	C. Durata di validità

~~Punti 3 e 4: a seconda della cittadinanza del marittimo e dello Stato membro cui accede, il documento di viaggio o il libretto per marittimi possono essere utilizzati a scopo di identificazione.~~

~~Punti 5-8: agenzia marittima e nave interessata~~

(5)	Denominazione dell'agenzia marittima (persona o società che rappresenta in loco il proprietario della nave per tutte le questioni attinenti ai doveri del proprietario in materia di armamento della nave) al punto 5A e numero di telefono (e altri estremi quali numero di fax e indirizzo di posta elettronica) al punto 5B.
(6)	A. Denominazione della nave
	B. Numero IMO (costituito da 7 cifre, è anche noto come «numero Lloyds»)
	C. Bandiera (battuta dalla nave mercantile)
(7)	A. Data di arrivo della nave
	B. Provenienza (porto) della nave
	Il punto 7A riguarda la data di arrivo della nave nel porto in cui il marittimo deve imbarcarsi.
(8)	A. Data di partenza della nave
	B. Destinazione della nave (prossimo porto)

~~Punti 7A e 8A: indicazione del lasso di tempo entro il quale il marittimo può viaggiare per imbarcarsi.~~

~~Occorre ricordare che i piani di navigazione sono fortemente esposti a fattori perturbanti esterni e inattesi come, per esempio, tempeste, avarie, ecc.~~

~~Punti 9-12: scopo e destinazione del viaggio del marittimo.~~

~~9) La «destinazione finale» è la meta finale del viaggio del marittimo. Può trattarsi sia del porto in cui il marittimo s'imbarcherà che del paese in cui si recherà in caso di sbarco per fine ingaggio.~~

~~10) Motivo della domanda~~

~~a) In caso di arruolamento, la destinazione finale è il porto in cui il marittimo s'imbarcherà.~~

~~b) In caso di trasbordo in un porto situato all'interno del territorio degli Stati membri, la destinazione finale è ugualmente costituita dal porto in cui il marittimo s'imbarcherà. Un trasbordo in un porto fuori del territorio degli Stati membri è da considerare come sbarco per fine ingaggio.~~

~~c) Lo sbarco per fine ingaggio è consentito per vari motivi, quali la scadenza del contratto, un incidente di lavoro, motivi familiari urgenti, ecc.~~

~~11) Mezzo di trasporto~~

~~Indicazione del modo in cui il marittimo in transito soggetto all'obbligo del visto si sposterà nel territorio degli Stati membri per raggiungere la destinazione finale. Il formulario prevede tre possibilità:~~

~~_____ a) automobile (pullman);~~

~~_____ b) treno;~~

~~_____ c) aereo.~~

~~12) Data di arrivo (nel territorio degli Stati membri)~~

~~Tale indicazione trova particolare applicazione per i marittimi che desiderano entrare nel territorio degli Stati membri attraverso il primo aeroporto/valico di frontiera di uno Stato membro (non deve trattarsi necessariamente sempre di un aeroporto) situato alla frontiera esterna.~~

~~Data di transito~~

~~È la data in cui il marittimo sbarca in un porto nel territorio degli Stati membri e si reca in un altro porto situato anch'esso nel territorio degli Stati membri.~~

~~Data di partenza~~

~~È la data in cui il marittimo sbarca in un porto nel territorio degli Stati membri per imbarcarsi su un'altra nave in un porto situato fuori del territorio degli Stati membri, ovvero la data in cui il marittimo sbarca in un porto nel territorio degli Stati membri per recarsi nel proprio paese (all'esterno del territorio degli Stati membri).~~

~~Una volta determinate le tre possibilità di spostamento, debbono essere fornite anche le relative informazioni disponibili:~~

~~_____ a) automobile, pullman: numero di immatricolazione;~~

~~_____ b) treno: denominazione, numero, ecc.;~~

~~_____ c) aereo: data, ora e numero di volo.~~

~~13) Dichiarazione di presa a carico firmata dall'agente marittimo o dall'armatore a conferma della propria responsabilità per le spese di soggiorno e, se necessario, quelle di rimpatrio del marittimo.~~

ALLEGATO X VI

ELENCO DEI REQUISITI MINIMI DA INCLUDERE NELLO STRUMENTO GIURIDICO IN CASO DI COOPERAZIONE CON FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI

A. Per quanto riguarda lo svolgimento delle sue attività il fornitore esterno di servizi, in merito alla protezione dei dati:

a) impedisce in qualsiasi momento che i dati siano letti, copiati, modificati o soppressi senza autorizzazione, soprattutto durante la trasmissione alla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro o degli Stati membri competenti per il trattamento della domanda;

b) conformemente alle istruzioni impartite dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, trasmette i dati:

- per via elettronica in forma cifrata, o
- fisicamente, in modo protetto;

c) trasmette i dati il più presto possibile:

- se si tratta di dati trasmessi fisicamente, almeno una volta alla settimana,
- se si tratta di dati cifrati trasferiti per via elettronica, almeno alla fine del giorno della loro raccolta;

d) sopprime immediatamente i dati dopo la loro trasmissione e provvede affinché gli unici dati che possono essere conservati siano il nome e il recapito del richiedente al fine di fissare appuntamenti, nonché il numero di passaporto fino alla restituzione del passaporto al richiedente, se del caso;

e) mette in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale, dall'alterazione, dall'accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando la cooperazione comporti la trasmissione di pratiche e dati alla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro o degli Stati membri interessati, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali;

f) tratta i dati solo ai fini del trattamento dei dati personali contenuti nelle domande per conto dello Stato membro o degli Stati membri interessati;

g) applica norme di protezione dei dati almeno equivalenti a quelle contenute nella direttiva 95/46/CE;

h) fornisce ai richiedenti le informazioni previste all'articolo 37 del regolamento ~~VIS~~ (CE) n. 767/2008 .

B. Per quanto riguarda lo svolgimento delle sue attività il fornitore esterno di servizi, in merito alla condotta del personale:

- a) provvede affinché il suo personale riceva un'adeguata formazione;
- b) garantisce che il suo personale, nell'espletamento delle proprie mansioni:
 - riceva i richiedenti con cortesia,
 - rispetti la dignità umana e l'integrità dei richiedenti,
 - non ponga in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, e
 - si attenga agli obblighi di riservatezza che vigono anche quando membri di detto personale cessano dalle loro funzioni o in seguito a sospensione o risoluzione dello strumento giuridico;
- c) fornisce in qualsiasi momento l'identità del proprio personale;
- d) dimostra che il personale non ha precedenti penali e ha la competenza necessaria.

C. Per quanto riguarda la verifica dello svolgimento delle sue attività, il fornitore esterno di servizi:

- a) consente al personale autorizzato dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati di accedere in qualsiasi momento agli uffici senza preavviso, in particolare a fini ispettivi;
- b) garantisce la possibilità di un accesso a distanza al suo sistema di organizzazione degli appuntamenti a fini ispettivi;
- c) garantisce l'uso di mezzi di sorveglianza pertinenti (per esempio domande di prova, webcam);
- d) garantisce la possibilità di accertare l'osservanza delle norme in materia di protezione dei dati, anche attraverso relazioni obbligatorie, revisioni esterne e controlli regolari a campione;
- e) comunica senza indugio allo Stato membro o agli Stati membri interessati ogni violazione della sicurezza o qualsiasi altro reclamo da parte dei richiedenti in merito a un uso illecito dei dati o a un accesso non autorizzato e si coordina con lo Stato membro o gli Stati membri interessati per trovare una soluzione e fornire prontamente risposte esplicative ai richiedenti che hanno presentato reclami.

D. Per quanto riguarda i requisiti generali, il fornitore esterno di servizi:

- a) si attiene alle istruzioni dello Stato membro o degli Stati membri competenti per il trattamento della domanda;

b) adotta le opportune misure anticorruzione (per esempio disposizioni riguardanti le retribuzioni del personale, cooperazione nella selezione del personale assegnato a tale compito; controllo incrociato, principio di rotazione);

c) rispetta in pieno le disposizioni dello strumento giuridico, in cui figurano una clausola di sospensione o di risoluzione, in particolare in caso di violazione delle norme stabilite, nonché una clausola di revisione volta a garantire che lo strumento giuridico rifletta la migliore prassi.

ALLEGATO ~~XI~~ VII

PROCEDURE E CONDIZIONI SPECIFICHE PER LA FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI AI MEMBRI DELLA FAMIGLIA OLIMPICA PARTECIPANTI AI GIOCHI OLIMPICI E PARAOLIMPICI

CAPO I

I. SCOPO E DEFINIZIONI

Articolo 1

1. Scopo

Scopo delle condizioni e procedure specifiche esposte di seguito è facilitare le domande e il rilascio di visti ai membri della famiglia olimpica per il periodo dei Giochi olimpici e paraolimpici organizzati da uno Stato membro.

Sono inoltre d'applicazione le disposizioni pertinenti dell'acquis ~~e comunitario~~ dell'Unione relativo alle procedure di domanda e di rilascio dei visti.

Articolo 2

2. Definizioni

Ai fini del presente ~~regolamento~~ allegato si intende per:

a) 1. «organizzazioni responsabili», con riferimento alle misure volte a facilitare le procedure per la domanda e il rilascio dei visti ai membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici: le organizzazioni ufficiali, ai sensi della Carta olimpica, aventi il diritto di presentare al Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici gli elenchi dei membri della famiglia olimpica per il rilascio delle tessere di accreditamento per i Giochi;

b) 2. «membro della famiglia olimpica»: qualunque persona che sia membro del Comitato olimpico internazionale, del Comitato paraolimpico internazionale, delle federazioni internazionali, dei Comitati olimpici e paraolimpici nazionali, dei comitati organizzatori dei Giochi olimpici e delle associazioni nazionali, come gli atleti, i giudici/arbitri, gli allenatori e altri tecnici sportivi, il personale medico assegnato alle squadre o ai singoli atleti, i giornalisti accreditati dei media, gli alti dirigenti, i donatori, gli sponsor o altri invitati ufficiali, che accetti il dettato della Carta olimpica, agisca sotto il controllo e l'autorità suprema del Comitato olimpico internazionale, figurino negli elenchi delle organizzazioni responsabili e sia accreditata dal Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici del [anno] come partecipante ai Giochi olimpici e/o paraolimpici del [anno];

c) ~~3~~. «tessere olimpiche di accreditamento», rilasciate dal Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici a norma della legislazione nazionale: uno o due documenti di sicurezza, uno per i Giochi olimpici e uno per i Giochi paraolimpici, ciascuno recante la fotografia del titolare, che definiscono l'identità del membro della famiglia olimpica e consentono l'accesso ai luoghi in cui si svolgono le gare e le altre manifestazioni previste per il periodo dei Giochi;

d) ~~4~~. «periodo dei Giochi olimpici e paraolimpici»: il periodo durante il quale si svolgono i Giochi olimpici e il periodo durante il quale si svolgono i Giochi paraolimpici;

e) ~~5~~. «Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici»: il comitato costituito dallo Stato membro ospitante conformemente alle disposizioni nazionali per organizzare i Giochi olimpici e paraolimpici, che decide l'accreditamento dei membri della famiglia olimpica partecipanti a tali Giochi;

f) ~~6~~. «servizi competenti per il rilascio dei visti»: i servizi preposti dallo Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici all'esame delle domande e al rilascio dei visti per i membri della famiglia olimpica.

CAPO II

II. RILASCIO DEL VISTO

Articolo 3

3. Condizioni

Può essere concesso un visto, ai sensi del presente regolamento, solo se la persona interessata soddisfa le seguenti condizioni:

a) è designata da una delle organizzazioni responsabili e accreditata dal Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici come partecipante ai Giochi olimpici e paraolimpici;

b) è in possesso di un documento di viaggio valido che consenta di attraversare le frontiere esterne ai sensi dell'articolo 5 del ~~codice frontiere Schengen~~ regolamento (CE) n. 562/2006 .

c) non è segnalata ai fini della non ammissione;

d) non è considerata pericolosa per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di nessuno degli Stati membri.

Articolo 4

4. Presentazione della domanda

1. Nello stabilire l'elenco delle persone selezionate per partecipare ai Giochi olimpici e/o paraolimpici, l'organizzazione responsabile può presentare, contestualmente alla domanda di

rilascio della tessera olimpica di accreditamento per le persone selezionate, una domanda collettiva di visto per i membri della famiglia olimpica soggetti a obbligo di visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001, fatti salvi i casi in cui tali persone siano titolari di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro o di un permesso di soggiorno rilasciato dal Regno Unito o dall'Irlanda conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri⁸.

2. La domanda collettiva di visto per le persone interessate è trasmessa, insieme alle domande per la tessera olimpica di accreditamento, al Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici secondo la procedura da questo stabilita.

3. È presentata una domanda individuale di visto per ogni singolo partecipante ai Giochi olimpici e/o paraolimpici.

4. Il Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici trasmette il più rapidamente possibile ai servizi competenti per il rilascio dei visti la domanda collettiva di visto insieme alle copie delle domande per il rilascio della tessera olimpica di accreditamento sulle quali figurano i dati essenziali delle persone interessate (nome, cognome, sesso, cittadinanza, data, luogo e paese di nascita, tipo di documento di viaggio e relativa data di scadenza).

Articolo 5

5. Esame della domanda collettiva e tipologia del visto

1. I servizi competenti rilasciano il visto in seguito a un esame diretto ad accertare se sussistono le condizioni di cui all'articolo 3.

↓ 610/2013 Articolo 6, paragrafo 5 e Allegato II.3

2. È rilasciato un visto di tipo uniforme, per ingressi multipli, che autorizza un soggiorno di non più di 90 giorni per il periodo dei Giochi olimpici e/o paraolimpici.

↓ 810/2009 (adattato)

3. Ove il membro della famiglia olimpica interessato non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, lettera c) o d), i servizi competenti per il rilascio dei visti possono concedere un visto con validità territoriale limitata, a norma dell'articolo ~~25~~ 22 del presente regolamento.

Articolo 6

6. Forma del visto

1. Il visto consta di due numeri apposti sulla tessera olimpica di accreditamento. Il primo è il numero del visto che, in caso di visto uniforme, si compone di sette (7) caratteri, sei (6) dei

⁸ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

quali cifre, preceduti dalla lettera «C». In caso di visto con validità territoriale limitata, il numero si compone di otto (8) caratteri, sei (6) dei quali cifre, preceduti dalle lettere «XX»⁹. Il secondo numero è il numero del documento di viaggio dell'interessato.

2. I servizi competenti per il rilascio dei visti comunicano al Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici i numeri dei visti per il rilascio delle tessere olimpiche di accreditamento.

Articolo 7

7. Concessione gratuita del visto

I servizi competenti per l'esame delle domande di visto e il rilascio dei visti non riscuotono alcun diritto per l'esame della domanda e il rilascio del visto.

CAPO III

III. DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 8

8. Annullamento del visto

Se l'elenco delle persone designate come partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici è modificato prima dell'inizio dei Giochi, le organizzazioni responsabili informano, senza indugio, il Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici affinché sia ritirata la tessera olimpica di accreditamento delle persone eliminate dall'elenco. Il Comitato organizzatore notifica ciò ai servizi competenti per il rilascio dei visti comunicando i numeri dei visti interessati.

I servizi competenti per il rilascio dei visti annullano il visto delle persone eliminate dall'elenco, ne informano immediatamente le autorità di controllo alle frontiere e queste trasmettono senza indugio l'informazione alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Articolo 9

9. Controlli alle frontiere esterne

1. I controlli di ingresso sui membri della famiglia olimpica cui sia stato rilasciato un visto a norma del presente regolamento si limitano, all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, alla verifica della conformità con le condizioni di cui all'articolo 3.

2. Nel periodo dei Giochi olimpici e paraolimpici:

⁹ Riferimento al codice ISO dello Stato membro organizzatore.

a) i timbri d'ingresso e di uscita sono apposti sulla prima pagina libera del documento di viaggio dei membri della famiglia olimpica per i quali sono richiesti tali timbri ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del ~~codice-frontiere-Schengen~~ regolamento (CE) n. 562/2006 . Al primo ingresso il numero del visto è indicato sulla stessa pagina;

b) quando un membro della famiglia olimpica è stato debitamente accreditato, si considerano soddisfatte le condizioni per l'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del ~~codice-frontiere-Schengen~~ regolamento (CE) n. 562/2006 .

3. Il paragrafo 2 si applica ai membri della famiglia olimpica che sono cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal fatto che siano soggetti all'obbligo di visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001.

ALLEGATO ~~XII~~ VIII

~~STATISTICHE ANNUALI SU VISTI UNIFORMI, VISTI CON VALIDITÀ TERRITORIALE LIMITATA E VISTI DI TRANSITO AEROPORTUALE~~

~~Dati da presentare alla Commissione entro il termine di cui all'articolo 46 per ogni località in cui singoli Stati membri rilasciano visti.~~

~~Totale di visti A richiesti (compresi visti A per ingressi multipli),~~

~~Totale di visti A rilasciati (compresi visti A per ingressi multipli),~~

~~Totale di visti A per ingressi multipli rilasciati,~~

~~Totale di visti A non rilasciati (compresi visti A per ingressi multipli),~~

~~Totale di visti C richiesti (compresi visti C per ingressi multipli),~~

~~Totale di visti C rilasciati (compresi visti C per ingressi multipli),~~

~~Totale di visti C per ingressi multipli rilasciati,~~

~~Totale di visti C non rilasciati (compresi visti C per ingressi multipli),~~

~~Totale di visti VTL rilasciati.~~

~~Norme generali per la presentazione dei dati:~~

~~I dati relativi all'intero anno precedente sono raccolti in un unico fascicolo,~~

~~I dati sono forniti utilizzando il modello comune, fornito dalla Commissione,~~

~~I dati, raggruppati per paese terzo, sono disponibili per le singole località in cui gli Stati membri interessati rilasciano visti,~~

~~Per «non rilasciati» si intendono i dati relativi a visti respinti e a domande il cui esame è stato interrotto, come previsto all'articolo 8, paragrafo 2.~~

~~Qualora un dato non sia disponibile né pertinente per una particolare categoria e un paese terzo, gli Stati membri lasciano lo spazio vuoto [senza indicare «0» (zero), «N.A.» (non applicabile), né qualsiasi altro valore].~~

Statistiche annuali sui visti

1. Sono presentati dati per ciascuna sede in cui i singoli Stati membri rilasciano visti, compresi consolati e valichi di frontiera (cfr. regolamento (CE) n. 562/2006, articolo 5, paragrafo 4, lettera b)).

2. I seguenti dati sono trasmessi alla Commissione entro il termine indicato all'articolo 44 utilizzando i modelli comuni forniti dalla Commissione e disaggregati in base alla cittadinanza dei richiedenti, come indicato nei modelli:

Numero di visti A richiesti (visti per transito aeroportuale singoli o multipli)

Numero di visti A, ripartiti per:

Numero di visti A rilasciati per singolo transito aeroportuale,

Numero di visti A rilasciati per transiti aeroportuali multipli,

Numero di visti A non rilasciati,

Numero di visti C richiesti (visti C per ingressi singoli e multipli),

– disaggregati in base al motivo del viaggio (cfr. campo 21 del modulo di domanda riportato nell'allegato I)

Numero di visti C, ripartiti per:

Numero di visti C rilasciati per ingresso,

Numero di visti C rilasciati per ingressi multipli con un periodo di validità inferiore a 1 anno,

Numero di visti C rilasciati per ingressi multipli con un periodo di validità compreso tra 1 e 2 anni,

Numero di visti C rilasciati per ingressi multipli con un periodo di validità compreso tra 2 e 3 anni,

Numero di visti C rilasciati per ingressi multipli con un periodo di validità compreso tra 3 e 4 anni,

Numero di visti C rilasciati per ingressi multipli con un periodo di validità superiore 4 anni,

Numero di VTL rilasciati, disaggregati in base al motivo del rilascio (cfr. articolo 22, paragrafi 1 e 3, e articolo 33, paragrafo 3),

Numero di visti C non rilasciati per rifiuto del visto, disaggregati in base al motivo del rifiuto,

– Numero di ricorsi introdotti a seguito di domande di visto rifiutate,

– Numero di decisioni confermate dopo il ricorso,

– Numero di decisioni riformate,

– Numero di visti rilasciati gratuitamente.

Numero di visti rilasciati in base ad accordi di rappresentanza.

In caso di dati non disponibili o non pertinenti per una specifica categoria e un determinato paese terzo, la casella va lasciata vuota senza indicare alcun altro valore.

ALLEGATO XIII

<i>TAVOLA DI CONCORDANZA</i>	
Disposizioni del presente regolamento	Disposizioni sostituite della convenzione Schengen (CAS), dell'istruzione consolare comune (ICC) o del comitato esecutivo Schengen (SCH/Com-ex)
TITOLO I	
<i>DISPOSIZIONI GENERALI</i>	
<p>Articolo 1</p> <p>Obiettivo e ambito d'applicazione</p>	<p>ICC, parte I.1. Ambito di applicazione (CAS articoli 9 e 10)</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Definizioni</p> <p>(1)-(4)</p>	<p>ICC: parte I. 2. Definizioni e tipi di visti</p> <p>ICC: parte IV, Base normativa</p> <p>CAS: articolo 11, paragrafo 2, articolo 14, paragrafo 1, articolo 15, articolo 16</p>
TITOLO II	
<i>VISTO DI TRANSITO AEROPORTUALE</i>	
<p>Articolo 3</p> <p>Cittadini di paesi terzi che devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale</p>	<p>Azione comune 96/197/GAI, ICC, parte I.2.1.1</p>
TITOLO III	
<i>PROCEDURE E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEI VISTI</i>	
<i>CAPO I</i>	
<i>Autorità interessate dalle procedure connesse alle domande</i>	
<p>Articolo 4</p> <p>Autorità competenti interessate dalle procedure connesse alle domande</p>	<p>ICC parte II 4. CAS, articolo 12, paragrafo 1, regolamento 415/2003</p>
<p>Articolo 5</p>	<p>ICC, parte II 1.1, lettere a) e b), CAS articolo 12, paragrafo 2</p>

Stato membro competente per l'esame delle domande e per le decisioni in merito	
Articolo 6 Competenza territoriale consolare	ICC, parte II, 1.1 e 3
Articolo 7 Competenza a rilasciare visti a cittadini di paesi terzi legalmente presenti nel territorio di uno Stato membro	—
Articolo 8 Accordi di rappresentanza	ICC, parte II, 1.2
<i>CAPITOLO II</i>	
<i>Domanda di visto</i>	
Articolo 9 Modalità pratiche per la presentazione delle domande	ICC, allegato 13, nota (articolo 10, paragrafo 1)
Articolo 10 Norme generali per la presentazione delle domande	—
Articolo 11 Moduli di domanda	ICC, parte III 1.1.
Articolo 12 Documento di viaggio	ICC, parte III 2. lettera a), CAS, articolo 13, paragrafi 1 e 2
Articolo 13 Identificatori biometrici	ICC, parte III 1.2, lettere a) e b)
Articolo 14 Documenti giustificativi	ICC, parte III.2, lettera b), e V.1.4, Com-ex (98) 57
Articolo 15 Assicurazione sanitaria di viaggio	ICC, parte V, 1.4
Articolo 16	ICC, parte VII, 4 e allegato 12

Diritti per i visti	
Articolo 17 Diritti per servizi prestati	ICC, parte VII, 1.7
<i>CAPO III</i>	
<i>Esame della domanda e decisione in merito</i>	
Articolo 18 Accertamento della competenza consolare	—
Articolo 19 Ricevibilità	—
Articolo 20 Timbro indicante la ricevibilità di una domanda	ICC, parte VIII, 2
Articolo 21 Verifica delle condizioni d'ingresso e valutazione del rischio	ICC, parte III.4 e parte V.1.
Articolo 22 Consultazione preliminare delle autorità centrali degli altri Stati membri	ICC, parte II, 2.3 e parte V, 2.3, lettere da a) a d)
Articolo 23 Decisione sulla domanda	ICC, parte V 2.1 (secondo trattino), 2.2, ICC
<i>CAPO IV</i>	
<i>Rilascio del visto</i>	
Articolo 24 Rilascio di un visto uniforme	ICC, parte V, 2.1
Articolo 25 Rilascio di un visto con validità territoriale limitata	ICC, parte V, 3, allegato 14, CAS, articolo 11, paragrafo 2, articolo 14, paragrafo 1, e articolo 16
Articolo 26	ICC, parte I, 2.1.1 — Azione comune 96/197/GAI

Rilascio di un visto di transito aeroportuale	
Articolo 27 Modalità di compilazione del visto adesivo	ICC, parte VI, 1-2-3-4
Articolo 28 Annullamento di un visto adesivo già compilato	ICC, parte VI, 5.2
Articolo 29 Apposizione di un visto adesivo	ICC, parte VI, 5.3
Articolo 30 Dritti derivati dal rilascio di un visto	ICC, parte I, 2.1, ultima frase
Articolo 31 Informazione delle autorità centrali degli altri Stati membri	—
Articolo 32 Rifiuto di un visto	—
<i>CAPO V</i>	
<i>Modifica di un visto già rilasciato</i>	
Articolo 33 Proroga	Com-ex (93) 21
Articolo 34 Annullamento e revoca	Com-ex (93) 24 e allegato 14 dell'ICC
<i>CAPO VI</i>	
<i>Visti rilasciati alle frontiere esterne</i>	
Articolo 35 Visti chiesti alle frontiere esterne	Regolamento (CE) n. 415/2003
Articolo 36 Visti rilasciati alle frontiere esterne a marittimi in transito	

TITOLO IV	
GESTIONE AMMINISTRATIVA E ORGANIZZAZIONE	
Articolo 37 Organizzazione del servizio visti	ICC, parte VII, 1.2.3
Articolo 38 Risorse per l'esame delle domande e il controllo dei consolati	—
	ICC, parte VII, 1A
Articolo 39 Condotta del personale	ICC, parte III.5
Articolo 40 Forme di cooperazione	ICC, parte VII, 1AA
Articolo 41 Cooperazione tra Stati membri	
Articolo 42 Ricorso ai consoli onorari	ICC, parte VII, AB
Articolo 43 Cooperazione con fornitori esterni di servizi	ICC, parte VII, 1B
Articolo 44 Cifratura e trasferimento sicuro di dati	ICC, parte II, 1.2., parte VII, 1.6, commi 6, 7, 8 e 9
Articolo 45 Cooperazione degli Stati membri con intermediari commerciali	ICC, parte VIII, 5.2
Articolo 46 Compilazione di statistiche	SCH Com-ex (94) 25 e (98) 12
Articolo 47 Informazioni al pubblico	—

TITOLO V	
COOPERAZIONE LOCALE SCHENGEN	
Articolo 48 Cooperazione locale Schengen fra i consolati degli Stati membri	ICC, parte VIII, 1-3-4
TITOLO VI	
DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 49 Regimi relativi ai Giochi olimpici e paraolimpici	—
Articolo 50 Modifiche degli allegati	—
Articolo 51 Istruzioni relative all'applicazione pratica del codice dei visti	—
Articolo 52 Procedura di comitato	—
Articolo 53 Comunicazioni	—
Articolo 54 Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008	—
Articolo 55 Modifiche del regolamento (CE) n. 562/2006	—
Articolo 56 Abrogazioni	—
Articolo 57 Monitoraggio e valutazione	—

~~Articolo 58~~

~~Entrata in vigore~~

—

ALLEGATI

Allegato I Modulo armonizzato per la presentazione della domanda di visto	ICC, allegato 16
Allegato II Elenco non esaustivo di documenti giustificativi	Parzialmente ICC, parte V, 1.4
Allegato III Formato uniforme e uso del timbro indicante la ricevibilità di una domanda di visto	ICC, parte VIII, 2
Allegato IV Elenco comune dei paesi terzi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001, i cui cittadini devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale al passaggio dalla zona internazionale di transito degli aeroporti situati sul territorio degli Stati membri	ICC, allegato 3, parte I
Allegato V Elenco dei titoli di soggiorno che esentano i detentori dall'obbligo del visto di transito aeroportuale per il transito dagli aeroporti degli Stati membri	ICC, allegato 3, parte III
Allegato VI Modulo uniforme per la notificazione e la motivazione del rifiuto, dell'annullamento o della revoca di un visto	—
Allegato VII Modalità di compilazione del visto adesivo	ICC, parte VI, 1.4, allegato 10
Allegato VIII Apposizione del visto adesivo	ICC, parte VI, 5.3
Allegato IX Norme per il rilascio di visti alla frontiera ai marittimi in transito soggetti all'obbligo del visto	Regolamento (CE) n. 415/2003, allegati I e II
Allegato X Elenco dei requisiti minimi da includere nello strumento giuridico in caso di cooperazione con fornitori esterni di servizi	ICC, allegato 19

<p>Allegato XI</p> <p>Procedure e condizioni specifiche per la facilitazione del rilascio dei visti ai membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e paraolimpici</p>	<p>—</p>
<p>Allegato XII</p> <p>Statistiche annuali su visti uniformi, visti con validità territoriale limitata e visti di transito aeroportuale</p>	<p>—</p>



ALLEGATO IX

Regolamento abrogato e successive modifiche

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1)

Regolamento (UE) n. 977/2011 della Commissione (GU L 258 del 4.10.2011, pag. 9)

Regolamento (UE) n. 154/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 58 del 29.2.2012, pag. 3)

Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1)

ALLEGATO X

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 810/2009	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 1, paragrafo 3
Articolo 2, frase introduttiva	Articolo 2, frase introduttiva
Articolo 2, paragrafi da 1 a 5	Articolo 2, paragrafi da 1 a 5
-	Articolo 2, paragrafo 6
	Articolo 2, paragrafi da 7 a 10
Articolo 2, paragrafo 6	Articolo 2, paragrafo 11
Articolo 2, paragrafo 7	Articolo 2, paragrafo 12
-	Articolo 2, paragrafo 13
Articolo 2, paragrafo 8	Articolo 2, paragrafo 14
Articolo 2, paragrafo 9	Articolo 2, paragrafo 15
Articolo 2, paragrafo 10	Articolo 2, paragrafo 16
-	Articolo 2, paragrafo 17
Articolo 3, paragrafi 1 e 2	Articolo 3, paragrafi 1 e 2
-	Articolo 3, paragrafi da 3 a 6
Articolo 3, paragrafo 5	Articolo 3, paragrafo 7
-	Articolo 3, paragrafo 8
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1
-	Articolo 5, paragrafi 2 e 3
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 5, paragrafo 4
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7, paragrafo 1
-	Articolo 7, paragrafi 2 e 3
Articolo 9, paragrafi 1 e 2	Articolo 8, paragrafi 1 e 2

-	Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 9, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafo 4
Articolo 9, paragrafo 4	Articolo 8, paragrafo 5
Articolo 40, paragrafo 4	Articolo 8, paragrafo 6
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 9, paragrafo 1
-	Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 10, paragrafo 3	Articolo 9, paragrafo 3
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 10, paragrafo 1
-	Articolo 10, paragrafo 2
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 11, paragrafo 3
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 11, paragrafo 4
Articolo 11, paragrafo 4	Articolo 11, paragrafo 5
Articolo 11, paragrafo 5	Articolo 11, paragrafo 6
Articolo 11, paragrafo 6	Articolo 11, paragrafo 7
Articolo 12	Articolo 11
Articolo 13	Articolo 12
Articolo 14, paragrafo 1	Articolo 13, paragrafo 1
-	Articolo 13, paragrafo 2
Articolo 14, paragrafo 3	Articolo 13, paragrafo 3
Articolo 14, paragrafo 6	Articolo 13, paragrafo 4
-	Articolo 13, paragrafo 5
Articolo 14, paragrafo 4	Articolo 13, paragrafo 6
Articolo 14, paragrafo 2	Articolo 13, paragrafo 7
Articolo 14, paragrafo 5	Articolo 13, paragrafo 8
-	Articolo 13, paragrafo 9
Articolo 15	-
Articolo 16, paragrafo 1	Articolo 14, paragrafo 1
Articolo 16, paragrafo 3	Articolo 14, paragrafo 2
Articolo 16, paragrafo 4 e paragrafo 5, lettere b) e c)	Articolo 14, paragrafo 3, lettere da a) a d)

-	Articolo 14, paragrafo 3, lettere f) e g)
Articolo 16, paragrafo 6	Articolo 14, paragrafo 4
Articolo 16, paragrafo 7	Articolo 14, paragrafo 5
Articolo 16, paragrafo 8	Articolo 14, paragrafo 6
Articolo 17, paragrafi 1 e 2	Articolo 15, paragrafi 1 e 2
Articolo 17, paragrafo 4	Articolo 15, paragrafo 3
Articolo 18	Articolo 16
Articolo 19	Articolo 17
Articolo 20	-
Articolo 21, paragrafo 1	Articolo 18, paragrafo 1
-	Articolo 18, paragrafi 2 e 3
Articolo 21, paragrafo 2	Articolo 18, paragrafo 4
Articolo 21, paragrafo 3	Articolo 18, paragrafo 5
Articolo 21, paragrafo 4	Articolo 18, paragrafo 6
Articolo 21, paragrafo 5	Articolo 18, paragrafo 7
Articolo 21, paragrafo 6	Articolo 18, paragrafo 8
Articolo 21, paragrafo 7	Articolo 18, paragrafo 9
Articolo 21, paragrafo 8	Articolo 18, paragrafo 10
Articolo 21, paragrafo 9	Articolo 18, paragrafo 11
Articolo 22	Articolo 19
Articolo 23	Articolo 20
Articolo 24, paragrafi 1 e 2	Articolo 21, paragrafi 1 e 2
-	Articolo 21, paragrafi 3 e 4
Articolo 24, paragrafo 2	Articolo 21, paragrafo 5
Articolo 24, paragrafo 3	Articolo 21, paragrafo 6
Articolo 25	Articolo 22
Articolo 26	Articolo 23
Articolo 27	Articolo 24
Articolo 28	Articolo 25

Articolo 29
Articolo 30
Articolo 31
Articolo 32
Articolo 33
Articolo 34
Articolo 35
-
Articolo 36
Articolo 37
Articolo 38
Articolo 39
Articolo 40
Articolo 8
Articolo 42
Articolo 43
Articolo 44
Articolo 45
Articolo 46
Articolo 47
Articolo 48
Articolo 49
Articolo 50
-
-
Articolo 51
Articolo 52
Articolo 53
Articolo 54

Articolo 26
Articolo 27
Articolo 28
Articolo 29
Articolo 30
Articolo 31
Articolo 32
Articolo 33
Articolo 34
Articolo 35
Articolo 36
Articolo 37
Articolo 38
Articolo 39
Articolo 40
Articolo 41
Articolo 42
Articolo 43
Articolo 44
Articolo 45
Articolo 46
Articolo 47
-
Articolo 48
Articolo 49
Articolo 50
Articolo 51
Articolo 52
-

Articolo 55	-
Articolo 56	Articolo 53
Articolo 57	Articolo 54
Articolo 58	Articolo 55
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
Allegato III	-
Allegato IV	Allegato III
Allegato V	Allegato IV
Allegato VI	Allegato V
Allegato VII	-
Allegato VIII	-
Allegato IX	-
Allegato X	Allegato VI
Allegato XI	Allegato VII
Allegato XII	Allegato VIII
-	Allegato IX
Allegato XIII	Allegato X
